



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 P.zza L. Da Vinci Tel.0341 708111 fax 0341 700337 C.F. P.I. 00629950130

e.mail info@mandellolario.it - www.mandellolario.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEL
DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11

D.G.R. n. VIII/7967 del 06 agosto 2008

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di demanio lacuale, ossia le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali, la vigilanza, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi canoni.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ha come finalità:
 - a. la promozione, la valorizzazione e l'utilizzo del demanio lacuale nel territorio del Comune di Mandello del Lario;
 - b. la gestione, anche diretta, la manutenzione e/o realizzazione di porti turistici, approdi e campi boe ubicati nel territorio di Mandello del Lario.
3. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

ART. 2

Principi di gestione delle aree demaniali

1. Il demanio della navigazione interna comprende tutte le aree di acqua e di terra e gli immobili funzionali ad un'utilizzazione del lago di interesse collettivo e pubblico, nonché tutte le aree che risultino comunque funzionali all'accesso, alla sosta o al transito ai fini di garantire l'uso pubblico del demanio quale sopra descritto.
2. Le zone demaniali devono essere adibite a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse e tale soddisfazione deve avvenire, di norma, attraverso l'uso pubblico indiscriminato. Gli usi del demanio lacuale devono rispettare le primarie esigenze di regolazione del bacino lacustre ai fini della sicurezza idraulica e idrogeologica e della costituzione di riserve idriche.
3. Il rilascio delle concessioni demaniali deve avere finalità di interesse generale, nel rispetto dei principi di conservazione e valorizzazione del paesaggio ed in accordo con la programmazione urbanistica del territorio.

ART. 3

Definizioni

1. Le aree demaniali lacuali sono così suddivise:
 - a. **Demanio della navigazione interna:** Demanio funzionale alla navigazione, alla balneazione e attività collegate all'uso commerciale e fusorio dei bacini acquei;
 - b. **Demanio lacuale:** parte del Demanio della navigazione interna costituito dai laghi iscritti nel Registro delle Vie Navigabili della Regione Lombardia, dai loro porti e approdi, dalle loro spiagge e pertinenze;
 - c. **Demanio Idroviario:** parte del Demanio della navigazione interna costituito dai canali specificatamente dedicati alla navigazione, dai sentieri navigabili dei fiumi e dei canali iscritti nel Registro delle Vie Navigabili della Regione Lombardia, dai loro porti e approdi, dalle loro alzaie, spiagge, e pertinenze;

- d. **Alveo:** porzione di territorio compresa tra le sponde lacustri, che viene sommersa con le piene ordinarie;
 - e. **Aree demaniali di terra, spiagge:** territori contigui all'alveo lacuale, lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività, per finalità turistico-ricreative, di accesso, sosta e transito;
 - f. **Aree lacuali immediatamente prospicienti le zone di terra:** aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, necessariamente funzionali all'esercizio di un uso demaniale del bene;
 - g. **Altre aree demaniali lacuali:** territori emergenti in atti di pianificazione o in altri atti amministrativi e legislativi;
 - h. **Aree lacuali destinate alla nautica da diporto:**
 - porto turistico: complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a lago allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante la realizzazione di servizi complementari;
 - approdo turistico: porzione di porto destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante la realizzazione di servizi complementari;
 - punti d'ormeggio: aree demaniali lacuali e specchi d'acqua dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;
 - pontile: struttura ubicata all'esterno dei porti turistici di facile rimozione destinata all'ormeggio di una o più imbarcazioni o natanti;
 - i. **Approdo:** struttura, fissa o galleggiante, adatta a permettere lo sbarco e l'imbarco temporaneo di unità di diporto;
 - l. **Pontile:** struttura, fissa o galleggiante, adatta a permettere l'approdo o l'ormeggio di unità di navigazione. Ai fini dimensionali è considerato pontile quello che abbia un numero di posti barca inferiore o uguale a 25 (venticinque) unità o che occupi uno spazio acqueo inferiore a mq 400;
 - m. **Strutture portuali:** spazio acque delimitato, in modo fisso (molo) o galleggiante (porto), ed attrezzato per l'approdo o l'ormeggio di unità di navigazione. Delle strutture portuali fanno parte anche le aree a terra necessarie e strumentali ai fini dello svolgimento delle attività portuali di carico, trasferimento modale e scarico di merci o imbarco e sbarco di passeggeri. Ai fini dimensionali è considerata struttura portuale quella che abbia un numero di posti barca superiore a 25 (venticinque) unità o che occupi uno spazio acqueo superiore a mq 400.
 - n. **Ormeggio:** spazio acqueo, attrezzato o no, destinato stabilmente alla sosta di navigazione, generalmente attrezzato per lo scopo;
 - o. **Campoi boa:** area delimitata, normalmente situata in prossimità di porti e approdi già esistenti, dove sono concentrate le boe d'ormeggio, da gestire nelle stesse modalità dei posti barca di un porto pubblico;
 - p. **Piano boa:** area regolamentata in cui si rilasciano le concessioni di boe singole in modo ordinato, nel rispetto di precise distanze (distanza minima tra due boe pari a 13 m, distanza dalla costa con un minimo di 20 ed un massimo di 100 m);
2. **DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA:** consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali aree strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è funzionale all'esercizio di un uso demaniale.
 3. **AUTORITÀ DEMANIALE:** Ente preposto alla amministrazione del demanio, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possano interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi); ai fini del presente Regolamento per Autorità Demaniale deve intendersi il Comune di Mandello del Lario.

TITOLO II – CRITERI GENERALI

ART. 4

Natura delle concessioni demaniali

1. La concessione demaniale è una modalità di utilizzo di un bene demaniale che deve tendere ad una valorizzazione del bene stesso ai fini del soddisfacimento dei bisogni collettivi o di pubblico interesse quali la navigazione, la pesca, il diporto, la balneazione.
2. L'occupazione esclusiva di aree o spazi demaniali è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio ed alla sottoscrizione di un disciplinare di concessione.
3. Il rilascio delle concessioni demaniali deve avere finalità di interesse generale; solo nel caso l'area non si presti ad alcun tipo di uso pubblico può essere concesso l'uso esclusivo ad un privato, sempre compatibilmente con gli usi demaniali delle aree circostanti.
4. Compatibilmente con la situazione morfologica del terreno, tra due aree in concessione deve essere mantenuta un'area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze. Il concessionario non può mai impedire l'accesso pubblico alla battigia.
5. In caso di domanda di concessione di più soggetti per la stessa area si deve valutare favorevolmente la proposta che permette di garantire maggiormente l'interesse e la fruizione pubblici o in subordine la valorizzazione dell'area nell'interesse generale. Verranno accolte, in ordine di preferenza, le istanze presentate:
 - a. da Enti Pubblici per fini di sicurezza pubblica;
 - b. da Enti Pubblici per fini di protezione ambientale in aree vincolate per tali esigenze;
 - c. da Enti Pubblici per altri fini di pubblica utilità;
 - d. da enti e associazioni nautiche, sportive, ambientali, culturali, assistenziali e simili, purchè non aventi fini di lucro, rilevabili dai loro statuti e per i quali il Comune verifichi che l'uso richiesto in concessione ha positiva rilevanza sociale, sportiva, culturale o ambientale per la collettività; di detta attestazione si darà conto nell'atto concessorio.In assenza delle ipotesi di preferenza di cui sopra si fa riferimento alle disposizioni di cui al punto 36 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008.
6. La concessione ha carattere essenzialmente «fiduciario», pertanto il disciplinare di concessione è un atto personale e l'intestatario coincide con il gestore dell'attività concessa, salvo il caso di affidamento "eccezionale e temporaneo" previsto nei punti 39 e 40 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008.
7. La concessione può essere revocata dall'Autorità Demaniale in qualsiasi momento per intervenute ragioni di pubblica necessità.
8. La realizzazione di qualsiasi opera sul demanio lacuale è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigente.
9. Opere che modificano le sponde, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime del lago non potranno eseguirsi senza la previa autorizzazione dell'Autorità Demaniale.

ART. 5

Tipologie di concessione

Le concessioni demaniali si distinguono in:

a. Concessione ordinaria

Le concessioni ordinarie sono provvedimenti che disciplinano l'utilizzo di aree e strutture nello stato di fatto in cui si trovano al momento del rilascio della concessione senza interventi modificativi delle aree e/o delle strutture.

Nella domanda di concessione ordinaria deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso.

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione salvo il pagamento del canone annuo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 del R.D. 1/12/1895 n.726 e s.m.i..

Le concessioni ordinarie senza modificazioni vengono rilasciate dall'Autorità Demaniale per la durata massima di 9 (nove) anni e sono rinnovabili secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

b. Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono provvedimenti finalizzati ad uso esclusivo per periodi molto brevi e non comportano alterazioni o modifiche ai beni concessi (es. giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività); appartengono alla presente tipologia anche le concessioni per ormeggio temporaneo effettuato dalle unità di navigazione su aree demaniali.

Le concessioni temporanee sono rinnovabili al massimo una sola volta.

I canoni per il rilascio delle concessioni temporanee, in conformità alle norme vigenti, sono calcolati in base alla durata nel tempo e all'estensione spaziale (applicazione della sola Tabella B della L.R. 14/07/2009 n. 11 e s.m.i.) e comunque non inferiori al canone minimo annuo di concessione.

c. Concessione minore

Le concessioni minori sono provvedimenti riferiti ad interventi ed usi che non incidono permanentemente sull'ambiente, sono facilmente eliminabili e interessano aree o spazi ridotti.

Le concessioni minori vengono rilasciate dall'Autorità Demaniale per la durata massima di 9 (nove) anni; laddove necessario per consentire la proficua realizzabilità dell'investimento, tale limite di durata può essere esteso fino a 12 (dodici) anni. Le concessioni minori sono rinnovabili secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

d. Concessione maggiore

Le concessioni maggiori sono provvedimenti relativi ad utilizzazioni con interventi suscettibili di modificare in modo incisivo nello spazio o esteso nel tempo o nello spazio i beni demaniali e l'ambiente collegato (es. opere infrastrutturali, manutenzioni straordinarie o adeguamenti funzionali di opere importanti; concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta, a giudizio dell'Autorità Demaniale, alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata).

Le concessioni maggiori, di norma, vengono rilasciate per un massimo di 15 (quindici) anni e sono rinnovabili secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento; tale durata può essere estesa nel caso di project financing o di idoneo piano di ammortamento asseverato da professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o dai soggetti individuati al punto 58 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008 che dimostri la necessità del periodo superiore per permettere la proficua realizzabilità dell'opera o dell'investimento.

e. Concessione su spiaggia per deposito natanti

Le concessioni di ormeggio su spiaggia sono provvedimenti relativi all'occupazione di un'area nuda senza alcuna struttura per destinarla a deposito a terra di piccole imbarcazioni, al fine di eliminare sul proprio territorio un ormeggio abusivo e non regolamentato. Tale concessione viene rilasciata con le stesse modalità delle concessioni ordinarie senza modificazioni.

Le concessioni di ormeggio su spiaggia vengono rilasciate dall'Autorità Demaniale per la durata massima di 3 (tre) anni e sono rinnovabili secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

f. Boa singola

Per le concessioni di boa singola l'Autorità Demaniale segue la procedura relativa alle concessioni minori indicata nell'art. 6 del presente regolamento, con il limite temporale massimo di 3 (tre) anni.

Le boe d'ormeggio non devono essere d'ostacolo alla navigazione, devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente normativa per la sicurezza della navigazione e di colore bianco con l'indicazione del numero di concessione visibile da terra.

Le boe devono essere posizionate nel rispetto delle seguenti distanze:

- distanza minima tra due boe: 13 metri;
- distanza dalla costa: nella fascia compresa tra 20 metri e 100 metri dalla costa.

g. Campi boa

L'Autorità Demaniale definisce le aree ove concentrare le boe d'ormeggio. In seguito alla delimitazione di tali campi boa, le concessioni per boe d'ormeggio sono rilasciate dall'Autorità Demaniale preferibilmente all'interno di tali aree per un massimo di 3 (tre) anni;

Per le concessioni di boe all'interno di campi boa, l'Autorità Demaniale concedente può utilizzare le procedure di assegnazione degli ormeggi all'interno dei porti.

TITOLO III – PROCEDURE

ART. 6

Procedura di rilascio delle nuove concessioni

1. L'istanza per il rilascio delle concessioni deve essere presentata in bollo, su apposito modulo predisposto dal competente ufficio dell'Autorità Demaniale e deve contenere:
 - a. le generalità del/i richiedente/i e relativa fotocopia del/i documento/i d'identità;
 - b. dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 245/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione o non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o il divieto o rilascio di concessioni.
 - c. documentazione comprovante l'eventuale diritto alla riduzione in base alla normativa vigente;
 - d. estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziata la zona interessata;
 - e. estratto mappa in scala 1:2.000 della zona interessata con posizionamento dell'area richiesta in concessione e dell'intervento rispetto a punti fissi e ove possibile con l'indicazione delle concessioni limitrofe già posizionate;

- f. estratto di aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 della zona interessata con posizionamento dell'area richiesta in concessione e dell'intervento rispetto a punti fissi e ove possibile con l'indicazione delle concessioni limitrofe già posizionate;
 - g. sovrapposizione mappa catastale – aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 della zona interessata con posizionamento dell'area richiesta in concessione e dell'intervento rispetto a punti fissi e ove possibile con l'indicazione delle concessioni limitrofe già posizionate;
 - h. estratto P.R.G. vigente con indicazione dell'area interessata;
 - i. planimetria in scala adeguata (1:100) con individuazione dell'area oggetto della domanda di concessione rispetto a 3 punti fissi specificando graficamente e numericamente il calcolo di tutte le superfici (in mq) e di tutte le strutture insistenti, secondo le tabelle allegate alla D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008 (in caso di concessione maggiore l'area oggetto della domanda deve essere individuata anche con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente);
 - j. sezione NON superiore alla scala 1:100 indicante la profondità del lago nell'area oggetto della concessione con tutti i particolari annessi all'opera (galleggianti, cateni, pesi morti, pali, etc.) con evidenziazione del livello di zero idrometrico e di piena ordinaria;
 - k. relazione tecnico-descrittiva;
 - l. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
 - m. adeguata documentazione fotografica a colori;
 - n. la destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso demaniale;
 - o. la durata della concessione richiesta.
2. Nel caso sia prevista la realizzazione di opere devono essere allegati:
- p. il relativo progetto preliminare, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che definisca in particolare:
 - le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali altre soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali;
 - la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici;
 - il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti per dimostrare la stabilità delle opere nel tempo;
 - le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
 - il costo dell'opera e le previsioni temporali di copertura degli investimenti;
 - schemi grafici con l'individuazione delle caratteristiche ambientali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
 - q. la relazione paesaggistica ed il rendering/inserimento fotografico ai fini dell'ottenimento, da parte della competente Provincia di Lecco, dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs 42/2004;
 - r. dichiarazione del progettista che asseveri la conformità delle opere in progetto con la programmazione urbanistica a livello comunale e provinciale;
 - e. dichiarazione di idoneità tecnica del progetto ai fini della sicurezza della navigazione;
3. L'istanza di concessione, ad eccezione delle concessioni temporanee, viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Autorità Demaniale per 30 (trenta) giorni consecutivi per le concessioni maggiori, per 15 (quindici) giorni consecutivi per le concessioni minori, e sui siti internet indicati nella D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008.
4. Le eventuali opposizioni alla domanda di concessione devono pervenire tramite raccomandata RR all'Autorità Demaniale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio per le concessioni minori ed entro 60 (sessanta) giorni per le concessioni maggiori; l'Autorità Demaniale ha l'obbligo di valutarle dandone conto nella motivazione nel provvedimento concessorio. Eventuali domande concorrenti con

quella pubblicata possono essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono parimenti pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali opposizioni.

5. L'ufficio dell'Autorità Demaniale competente cura l'istruttoria, acquisisce i dovuti pareri e valuta la conformità della richiesta e del relativo progetto alla normativa vigente con particolare riferimento a:
 - a. norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica;
 - b. parere idraulico;
 - c. compatibilità con il Piano di Bacino e con i piani territoriali sovracomunali vigenti;
 - d. vincoli esistenti sull'area di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
 - e. altri vincoli insistenti sull'area;
 - f. conformità urbanistica;
 - g. parere sull'uso demaniale (espresso dalla Giunta Comunale qualora l'uso dell'area non sia stato già definito in atti di pianificazione).
6. Nel rilascio di concessioni l'Autorità Demaniale deve in ogni caso verificare e tutelare:
 - a. gli spazi dedicati alla pubblica balneazione;
 - b. il libero transito su aree ed accessi demaniali limitrofi alle aree oggetto di concessione;
 - c. le zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico;
 - d. le zone riconosciute ufficialmente come di particolare interesse ittico;
 - e. la parità di trattamento per tutti i cittadini;
 - f. il rispetto degli interessi pubblici riconosciuti e di altre concessioni in corso di validità.
7. Per ogni concessione maggiore devono essere acquisiti, quando necessario:
 - a. il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
 - b. il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 - c. il parere degli Enti gestori dei parchi e delle aree protette;
8. Per le concessioni ordinarie senza modificazioni e per la concessione di boe l'Autorità Demaniale deve acquisire e verificare:
 - a. il parere sull'uso demaniale espresso dalla Giunta Comunale;
 - b. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica;
9. La scelta tra domande di concessione preliminarmente ritenute di maggior interesse pubblico ai sensi del punto 36 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008 o comunque ammesse al procedimento di selezione si effettua tramite procedura di selezione comparativa, il cui termine economico minimo di riferimento è quello di cui alle tabelle della L.R. n. 11/09.
10. Nel caso di impossibilità di definire la pratica a causa di assenza o ritardi dovuti alla mancanza di atti richiesti per la definizione del procedimento, l'Autorità Demaniale, contestualmente alle procedure di sollecito, informa tempestivamente l'interessato.
11. Per l'esame dei progetti e/o del rilascio di concessioni demaniali maggiori, l'Autorità Demaniale al fine di acquisire i pareri necessari, indice una Conferenza di Servizi (ex L. 7/08/1990 n.241 e s.m.i.) con le modalità previste dal successivo art. 8.
12. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato espresso:
 - a. per le concessioni temporanee entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza;

b. per le concessioni minori e ordinarie entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell'istanza;

c. per le concessioni maggiori entro 360 (trecentosessanta) giorni;

I suddetti termini sono sospesi a decorrere dalla data della richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte dell'Autorità Demaniale, e riprendono per intero a partire dalla data di consegna della suddetta documentazione. Il provvedimento di concessione attiene al solo uso particolare del bene pubblico demaniale che ne costituisce oggetto e non sostituisce alcun altro provvedimento autorizzativi o concessorio comunque denominato necessario per il legittimo esercizio dell'attività che si deve svolgere nell'area demaniale.

13. Decorso inutilmente il doppio dei limiti massimi per l'emissione del provvedimento di rilascio/diniego della concessione da parte dell'Autorità Demaniale competente, il soggetto richiedente può rivolgersi alla sede territoriale regionale competente per chiedere un intervento sostitutivo. L'intervento sostitutivo può essere attivato solo previa sollecitazione scritta all'Autorità Demaniale competente per territorio e successiva persistente inerzia.

14. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell'area in concessione apposito cartello impermeabile pubblicamente visibile, aventi le dimensioni di cm 21,0 x 15,0 con la scritta a stampa:

Regione Lombardia, Autorità Demaniale di Mandello del Lario Concessione demaniale n. del con scadenza il

La manutenzione del cartello riportante la concessione demaniale è a cura e spese del concessionario. L'Autorità Demaniale controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa sul trasgressore delle spese sostenute.

ART. 7

Rinnovo delle concessioni

1. La domanda per il rinnovo delle concessioni demaniali, deve essere presentata, correlata dai documenti attestanti precedenti autorizzazioni o concessioni, al competente ufficio dell'Autorità Demaniale:

a. per le concessioni temporanee almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della stessa;

b. per le altre tipologie di concessione almeno 180 (centottanta) giorni prima;

2. La domanda deve essere pubblicizzata nelle forme previste dagli articoli precedenti dall'art. 6 del presente Regolamento.

La domanda di rinnovo della concessione è assoggettata alla procedura di cui al punto 36 della D.G.R. n. 7967 del 06.08.2008.

3. Qualora siano state apportate modifiche all'area dovrà essere prodotta apposita documentazione nelle forme previste dagli articoli precedenti.

4. Nel caso di assenza di variazioni rispetto alla concessione originaria e se la stessa era stata rilasciata con le modalità di cui alla L.R. n. 11/09, non va presentata alcuna documentazione, ma la domanda deve contenere la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso; l'Autorità Demaniale può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento dell'istruttoria relativa alla pratica.
5. Per le domande di rinnovo presentate entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, vige il regime di *prorogatio* per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rinnovo o diniego.
6. Il concessionario in regime di *prorogatio* può continuare ad usufruire dell'area demaniale versando il canone dovuto per l'intera annualità; in caso sia espresso diniego al rinnovo entro il primo semestre di uso del bene demaniale in regime di *prorogatio*, il concessionario ha diritto al rimborso di metà dell'annualità versata a condizione che l'area venga resa all'Autorità Demaniale entro i primi sei mesi dalla scadenza.

ART. 8

Conferenza dei Servizi

1. L'Autorità Demaniale per il rilascio di concessioni maggiori deve obbligatoriamente convocare la Conferenza dei Servizi; per le altre tipologie di concessioni (di cui ai precedenti artt. 6 e 8), è facoltà dell'Autorità Demaniale utilizzare questo strumento quando ritenuto più opportuno per garantire celerità al procedimento.
2. La Conferenza dei Servizi può svolgersi nella sede della gestione associata o nel municipio del Comune di Mandello del Lario.
3. L'Autorità Demaniale deve far pervenire agli Enti interessati la richiesta di convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la Conferenza dei Servizi mettendo a disposizione la documentazione relativa alle pratiche per consultazione da parte degli Enti stessi.
4. In primo luogo la Conferenza dei Servizi individua, ai sensi dell'art. 14-bis, comma1, della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. e della vigente legislazione regionale in tema di Conferenza dei Servizi e ove necessario, le proposte progettuali preliminari ammesse alle fasi successive della procedura ai sensi del punto 36 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008. In tale contesto la Conferenza dei Servizi si esprime anche in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e può altresì definire quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi previsti dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Procedimento comunica, entro 10 (dieci) giorni, al titolare del progetto preliminare prescelto, l'obbligo di presentare, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il progetto definitivo a pena di decadenza dell'istanza. L'approvazione del progetto definitivo è effettuato mediante apposita Conferenza dei Servizi che esamina la proposta progettuale ai sensi dell'art.14 della L.7/08/1990 n.241 e s.m.i..
6. La Conferenza dei Servizi acquisisce i seguenti pareri e/o provvedimenti, espressi dagli Enti competenti:
 - a. parere dell'Ente gestore dei servizi pubblici di navigazione di linea;

- b. autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
 - c. conformità urbanistica;
 - d. compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - e. nulla osta ai fini dei vincoli idraulici ed idrogeologici;
 - f. nulla osta ai fini di altri vincoli o interessi pubblici preminenti sull'area oggetto della concessione.
7. L'Autorità Demaniale, per quanto di competenza e sulla base dell'istruttoria esperita, esprime:
- a. il parere sull'uso dell'area demaniale (espresso dalla Giunta Comunale qualora l'uso dell'area non sia stato già definito in atti di pianificazione);
 - b. il parere idraulico.
8. Entro 30 (trenta) giorni dall'esito favorevole della Conferenza dei Servizi, l'Autorità Demaniale convoca il richiedente per la sottoscrizione del disciplinare di concessione; in caso di esito sfavorevole, l'Autorità Demaniale emette il provvedimento di diniego.

ART. 9

Rapporto Concessorio

1. Il rapporto concessorio si perfeziona e diventa efficace mediante il rilascio del provvedimento di concessione e con la sottoscrizione del disciplinare di concessione; il diritto di fruizione del concessionario sorge a seguito dei due suddetti atti e allo stesso modo è con la sottoscrizione del disciplinare che sorgono gli obblighi in capo al richiedente-concessionario.
2. Il rapporto concessorio non può essere perfezionato da parte dell'Autorità Demaniale, se non vengono prestate le garanzie previste dall'art. 80 della L.R. 14/07/2009 n. 11, né il soggetto può essere immesso nel possesso del bene prima dell'emanazione del decreto di concessione e della sottoscrizione del relativo disciplinare.

ART. 10

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è composto dalla concessione demaniale e dal disciplinare di concessione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nel disciplinare di concessione, sottoscritto per accettazione da parte del concessionario, sono almeno specificati:
 - a. individuazione precisa e puntuale del bene oggetto della concessione;
 - b. tipo di utilizzazione-destinazione del bene concesso;
 - c. durata della concessione;
 - d. obblighi di manutenzione del bene e di eventuali aree demaniali circostanti;
 - e. casi di decadenza e revoca della concessione;
 - f. diritti di accesso pubblico alla battigia di eventuali transiti diversi;
 - g. obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
 - h. oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme stesse;
 - i. diritto dell'Autorità Demaniale di intervenire nell'area in concessione in via sostitutiva al concessionario inadempiente, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario stesso;

- j. previsione che alla fine della concessione l'Autorità Demaniale avrà facoltà di chiedere la restituzione dell'area demaniale sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario), o di acquisire in proprietà le strutture realizzate, in buono stato di conservazione, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzi o risarcimenti di sorta;
 - k. clausola di potere, in capo all'Autorità Demaniale e con preavviso di 30 (trenta) giorni, di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, con la previsione, in tale evenienza, di eventuale indennizzo al concessionario per il mancato ammortamento dell'investimento iniziale;
 - l. eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione;
 - m. termine iniziale ed annuale per il versamento degli oneri concessori;
 - n. tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi.
3. Con il rilascio del provvedimento di concessione gli atti assumono valore contrattuale tra le parti.
4. Tutte le spese di registrazione del disciplinare, di segreteria e di bollo sono a carico del concessionario.

TITOLO IV - Regole generali

ART. 11

Divieto di sub-concessione

1. La concessione demaniale ha carattere «fiduciario», come specificato al precedente art. 4, comma 7, dunque il concessionario non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l'assenso dell'Autorità Demaniale, salvo il caso di affidamento "eccezionale e temporaneo" previsto nei punti 39 e 40 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008.
2. Il concessionario deve mantenere la destinazione d'uso di cui alla concessione; un uso diverso anche parziale va espressamente autorizzato.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta l'immediata decadenza della concessione stessa.
4. Qualora sia titolare della concessione L'Autorità Demaniale, la stessa può ricorrere, per l'esercizio delle attività connesse al bene, ad una delle forme previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 12

Trasferimento

1. Il trasferimento della concessione consiste nella cessione del rapporto dal concessionario ad altri soggetti.
2. Il trasferimento della concessione per atto tra vivi è vietato senza specifica autorizzazione dell'Autorità Demaniale.

3. Le concessioni di cui siano titolari delle persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte agli eredi, previa comunicazione di questi ultimi all'Autorità Demaniale, la quale ha la facoltà di recedere dal rapporto qualora vengano meno i requisiti di fiducia che si sono considerati rilevanti al momento del rilascio della stessa. Ugualmente, le concessioni sono trasferibili per effetto di operazioni di fusione, scissione e trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, previa autorizzazione preventiva dell'Autorità demaniale. In caso di parere favorevole da parte dell'Autorità Demaniale dovrà essere sottoscritto e registrato un nuovo disciplinare di concessione. Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia. La durata della concessione trasferita è mantenuta pari a quella residua del provvedimento originario.

ART. 13 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dall'Autorità Demaniale previa diffida, oltre che per i casi previsti dall'art. 47 del R.D. 30/3/1942 n. 327 e dagli artt. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 del D.P.R. 8/6/1949 n. 631, per:
 - a. mancata esecuzione delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione;
 - b. cattivo uso o mancata manutenzione continuativa durante il periodo di concessione fissato nel nell'atto di concessione;
 - c. mutamento sostanziale non autorizzato della destinazione d'uso per la quale è stata rilasciata la concessione;
 - d. subconcessione o trasferimento senza titolo;
 - e. mancato pagamento degli oneri concessori;
 - f. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o regolamenti;
 - g. abbandono negligente dell'area in concessione;
 - h. ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.

ART. 14 Revoca

L'Autorità Demaniale può revocare la concessione ogni qual volta vi siano prioritari interessi pubblici da perseguire.

ART. 15 Disposizioni finali

Al termine della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinuncia accettata dall'Amministrazione, trova applicazione l'articolo 47 del R.D. 01.12.1985 n. 726 che si intende qui letteralmente trascritto.

TITOLO V - Canoni concessori

ART. 16 Oneri concessori

1. Le concessioni demaniali lacuali sono rilasciate previo pagamento di oneri concessori così come disposto dalla Regione Lombardia.

2. Nel caso in cui il concessionario sia la stessa Autorità Demaniale, i soli oneri concessori da contemplare nel disciplinare sono quelli dovuti alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 14/07/2009 n. 11.
3. E' compito dell'Autorità Demaniale valutare la concreta utilizzazione del bene nel caso questo sia rilevante ai fini della determinazione del canone. In particolare L'Autorità Demaniale verifica:
 - a. se le occupazioni di aree demaniali sono ad utilizzazione esclusiva o meno e in che misura;
 - b. se si tratti di occupazione di aree demaniali da parte di un medesimo soggetto che ne fa un uso esclusivo o di più usi contigui con possibilità di mantenere comunque un uso diverso, anche pubblico, negli spazi di risulta.
4. Le aree demaniali su cui vengono applicati i canoni concessori sono quelle che risultano essere tali da atti amministrativi e normative vigenti; per la determinazione dell'effettiva delimitazione di un'area demaniale si applica quanto disposto dai punti 11, 11.1 e 11.2 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008; sono fatti salvi i recuperi degli oneri concessori, ai sensi della normativa vigente, relativi alla verifica di demanialità o meno delle occupazioni.
5. Gli oneri sono dovuti per l'intera annualità qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare; fanno eccezione i canoni dovuti per le concessioni temporanee.
6. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato così come previsto al precedente comma 1, tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all'uso pubblico, anche se temporaneamente; l'ammontare della garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della concessione è pari a due annualità del canone per le concessioni la cui durata è superiore ai 15 (quindici) anni e ad 1 (una) annualità nel caso di durata inferiore.
7. Il pagamento degli oneri concessori, come più sopra determinati, dovrà essere effettuato in unica rata annuale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione della concessione, e successivamente a scadenza annuale anticipata entro il 28 febbraio.
8. In presenza di situazioni particolari per motivi di interesse pubblico l'Autorità Demaniale ha la facoltà di definire, motivatamente, procedure di pagamento specifiche nel rispetto dei principi della normativa vigente; in particolare l'Autorità Demaniale può determinare forme di rateizzazione purché le stesse prevedano opportuni interessi per i ritardati pagamenti così autorizzati.
9. L' Autorità Demaniale si riserva la facoltà di individuare le migliori procedure per la riscossione dei canoni concessori, la vigilanza e l'accertamento delle occupazioni demaniali, anche a mezzo di affidamento a terzi.

ART. 17

Coefficiente comunale

1. Il coefficiente comunale per valori medi immobiliari, previsto dalle tabelle allegate alla L.R. 14/07/2009 n. 11 e s.m.i., è stabilito in conformità alle prescrizioni adottate dalla Regione Lombardia.

TITOLO VI - IL BENE DEMANIALE

ART. 18 Strumenti urbanistici

1. L'Autorità Demaniale, in ossequio alla normativa vigente, si impegna ad includere nei propri strumenti urbanistici le aree demaniali, così come saranno definite dalla Regione Lombardia disciplinando le stesse coerentemente alla loro natura giuridica e alle esigenze del territorio.

ART. 19 Obblighi del concessionario

1. Il disciplinare di concessione prevede espressamente tutti i diritti ed i doveri in capo al concessionario ed al concedente.
2. Il concessionario al momento del rilascio della concessione e con la sottoscrizione del disciplinare assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area/bene concesso e per gli usi impropri difforni dalla concessione.
3. Il concessionario si assume, tra gli altri, i seguenti oneri:
 - a. pagamento delle utenze;
 - b. manutenzione ordinaria;
 - c. pagamento delle spese di gestione;
 - d. stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario.
4. Il concessionario si assume il dovere di restituire l'area o il bene concesso nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il deperimento d'uso, o diversa indicazione dell'Autorità Demaniale.
5. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e pertanto, il concessionario si obbliga a mantenere indenne l'Autorità Demaniale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi sia per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia per altre circostanze comunque connesse con la gestione e l'uso dell'area.

ART. 20 Obblighi del concedente

1. L'Autorità Demaniale mantiene un ruolo di vigilanza e controllo sia sull'uso dell'area demaniale che sul rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. L'Autorità Demaniale mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio; il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, se del caso, a carico del concessionario.
3. L'Autorità Demaniale ha facoltà di revocare insindacabilmente la concessione, secondo quanto previsto all'art.14 del presente Regolamento.

TITOLO VII - SANATORIA E SANZIONI

ART. 21

Occupazioni demaniali abusive

1. L'occupazione di spazi ed aree demaniali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione, oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento di una indennità di occupazione pari per ciascun anno di occupazione:
 - a) al valore del canone concessorio corrente, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il pagamento di quanto richiesto avvengano entro i termini indicati dal Comune di Mandello del Lario;
 - b) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro sessanta giorni dai termini indicati dal Comune di Mandello del Lario;
 - c) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 60 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro centoventi giorni dai termini indicati dal Comune di Mandello del Lario.

ART. 22

Vigilanza

1. L'Autorità Demaniale, ai sensi della normativa vigente, mantiene un ruolo di vigilanza sul territorio, sia sull'uso delle aree e dei beni del demanio, sia sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché il potere di sopralluogo, accertamento e sanzione.
2. La vigilanza oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l'obbligo per legge, quali tutte le forze di Polizia giudiziaria, compresa quella locale, può essere esercitata dai funzionari dell'Autorità Demaniale.
3. L'Autorità Demaniale si riserva la facoltà di affidare il servizio di accertamento delle occupazioni demaniali, riscossione dei canoni e rimozione delle occupazioni abusive, a soggetti terzi.

ART. 23

Sanzioni

1. In merito al pagamento degli oneri concessori e con riferimento alle concessioni pluriennali, il ritardato versamento dei canoni, oltre i termini previsti dall'art. 16 comma 7 del presente Regolamento, comporta il pagamento del canone stesso maggiorato da una penale pari al:
 - a. 3% qualora il pagamento sia effettuato entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze dei termini suddetti;
 - b. 5% per ogni mese (o frazione di esso), per ogni mese di ulteriore ritardo fino ad un massimo del 100 per cento, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione.

2. In caso di accertamento dell'infrazione, le penali di cui al precedente comma 2 sono raddoppiate; in caso di mancato pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è considerata decaduta. La decadenza è dichiarata anche qualora le penali raggiungano il limite massimo di cui al comma 1.
3. trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo e nelle forme ritenute idonee nel caso concreto.
4. coloro che non rispettano gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 120 euro a un massimo di 1.200 euro, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

TITOLO VIII – POSTI BARCA ED ORMEGGI

ART. 24

Disposizioni generali

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei per ormeggio, in ossequio agli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale in attuazione della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.09.08 e della L.R. n. 11/2009.

ART. 25

Bando per assegnazione di posti per ormeggio

Il Comune di Mandello del Lario assegna i posti di ormeggio previa pubblicazione di apposito bando, predisposto secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il bando può essere annuale e stabilisce:

- il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare nei singoli porti;
- la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio, non inferiore ad un anno, rinnovabile per ugual periodo per un periodo non superiore ad otto anni;
- le procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- la data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, che dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine previsto dal bando per la presentazione delle domande;
- gli adempimenti a carico degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
- le cause per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
- le responsabilità dell'autorità demaniale e degli assegnatari.

Il bando deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi e il periodo di pubblicazione dovrà terminare almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo utile per la presentazione delle domande.

ART. 26

Modalita' di presentazione delle domande

La domanda per la concessione dell'ormeggio deve essere presentata al Comune dal proprietario dell'unita' di navigazione.

Allo stesso soggetto non è consentito di presentare più di una domanda per la stessa imbarcazione, nè presentare diverse domande per più di un'imbarcazione.

Nel caso in cui si dovesse verificare che per la stessa imbarcazione sono state presentate più domande o che uno stesso soggetto ha presentato domande per più imbarcazioni, tali domande verranno escluse.

Nel caso in cui la circostanza dovesse essere verificata dopo l'assegnazione, la concessione verrà revocata.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e n. fax o indirizzo email),
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – da indicare anche il domicilio in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, n. fax o indirizzo e-mail);
- il porto di preferenza nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio e un eventuale secondo porto preferito.
- Le seguenti dichiarazioni del richiedente:
 - di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca (autocertificazione);
 - di essere disponibile ad accettare il posto che verrà assegnato dal Comune;
 - di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi porti;
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto delle domande, comprese quelle del presente Regolamento;
 - di impegnarsi a non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - di impegnarsi a provvedere al pagamento di quanto dovuto al Comune per il canone di ormeggio entro il termine stabilito dal bando e all'invio agli uffici del Comune entro i termini prescritti, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - di possedere i requisiti per l'eventuale diritto di precedenza nell'assegnazione dell'ormeggio e/o di riduzione del canone concessorio.

Riguardo all'unita' di navigazione nella domanda dovrà essere indicato:

- la specificazione dell'impiego dell'unita' di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);
- la specificazione delle caratteristiche dell'unita' di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza fuori tutto in cm., il pescaggio);

l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela, deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima – Esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo). Alla domanda dovranno essere allegati:

- la fotografia in primo piano a colori, formato 10 x 15 dell'unità di navigazione,
- copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate

- copia della polizza di assicurazione del motore;

Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del D.p.r. n. 616/77, oppure autocertificazione;
- per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri, ecc, oppure autocertificazione.
- altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

ART. 27

Riserva dei posti d'ormeggio

Il Comune riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92.

Il Comune può stabilire nel bando altre quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.

ART. 28

Procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio

Per assegnare i posti d'ormeggio il Comune procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali) di ditte o società con sede legale a Mandello del Lario;
- unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, con sede in Mandello del Lario, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche, nonché scuole nautiche (non più di n. 2 posti), limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per ogni porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- unità di navigazione dei cantieri nautici, con sede in Mandello del Lario, a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a un posto di ormeggio per ogni porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
- unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro;
- unità di navigazione da diporto di proprietà di cittadini residenti con riserva del 50% dei posti di ormeggio per ogni porto.

ART. 29
Modalita' di assegnazione

I posti ormeggio saranno assegnati mediante sorteggio fra tutte le domande pervenute nei termini previsti nel bando , con il rispetto delle precedenze di cui all'art. 29.

Ai fini dell'assegnazione viene costituita una Commissione, composta dal Sindaco e/o da Assessore Delegato e dal Tecnico Comunale, con il compito di espletare le operazioni di sorteggio da svolgersi presso la Casa Comunale, in sala aperta al pubblico, e di formulare la graduatoria definitiva.

In ogni caso il bando potrà stabilire le modalità di assegnazione degli ormeggi.

Art. 30
Graduatoria e pubblicita'

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti di ormeggio, Il Comune redige una graduatoria ufficiale delle domande, indicante per ciascun richiedente il numero del posto di ormeggio assegnato.

Tale elenco viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Mandello del Lario, e reso pubblico anche con altre modalità ritenute idonee, per 30 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione il Comune dispone con proprio provvedimento **la** concessione dei posti d'ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti d'ormeggio che dovessero essere liberati per qualunque motivo nel periodo di durata della concessione, oppure per l'assegnazione di quelli di nuova realizzazione che eventualmente dovessero rendersi disponibili in futuro.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente della graduatoria.

Nel caso di rinuncia, i nuovi concessionari subentrano nella durata della concessione originaria, quindi avranno diritto di usufruire della concessione solo per il periodo rimanente che ancora sarebbe spettato al concessionario originario, con i conseguenti limiti temporali nel diritto al rinnovo della concessione.

Esaurita la graduatoria, nel caso di disponibilità di posti d'ormeggio, per rinuncia o per nuova realizzazione, viene indetto un nuovo bando per assegnazioni che saranno rinnovabili solo per il periodo rimanente rispetto alla scadenza del bando originario, in deroga a quanto disposto dall'art. 26. Viene escluso dalla graduatoria chi rifiuti per due volte l'assegnazione di posti disponibili.

Art. 31
Adempimenti degli assegnatari

Agli assegnatari dell'ormeggio verrà rilasciato dal Comune un apposito contrassegno.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, facendo pervenire al Comune, entro e non oltre i successivi 20 giorni dall'avvenuto pagamento, la parte denominata "attestazione" del bollettino di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. La mancata comunicazione delle eventuali

variazioni comporterà la revoca della concessione, in particolare qualora venga accertato l'ormeggio di imbarcazioni diverse da quelle oggetto dell'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario, dietro richiesta dell'Amministrazione per le necessità di manutenzione o di migliorie da effettuarsi nelle zone portuali, di rimuovere i natanti per il periodo necessario all'esecuzione delle suddette opere, senza diritto di rimborso degli oneri concessori.

Art. 32 **Norme generali**

- a) Non e' consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- b) E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato, a seguito di comunicazione scritta all'Amministrazione.
- c) Il concessionario non puo' ormeggiare unita' di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
- d) La vendita a terzi dell'unita' di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto di subentrare nella concessione, né il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del diritto di concessione del posto di ormeggio assegnato. La mancata comunicazione comporterà la revoca dell'assegnazione.
- e) La sostituzione dell'unita' di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno e sarà consentita solo nel caso in cui la nuova imbarcazione, per le caratteristiche e le dimensioni, sia compatibile con l'ormeggio assegnato.
- f) Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
- g) Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'istallazione di attrezzature d'ormeggio (anelli, boe, corpi morti, catene, scalette, ecc.) se non espressamente autorizzato dal Comune;
- h) Il concessionario che, per imperizia, imprudenza, negligenza o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze è tenuto al risarcimento dei danni nei termini previsti dalla legge.
- i) Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni dallo scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
- j) Il concessionario deve mantenere un comportamento rispettoso della struttura portuale e non lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui alla D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora sia ravvisata la violazione di uno dei sopraelencati obblighi o doveri, l'autorità demaniale può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorchè regolarmente pagata e senza alcun diritto a rimborsi da parte del trasgressore, e procedere alla rassegnazione dell'ormeggio.

Dette inadempienze o violazioni saranno rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

Art. 33

Rimozione di imbarcazioni

Il Comune potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:

1. non possieda o perda il diritto d'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.

La rimozione gestita dal medesimo Comune avverrà senza obbligo di ulteriori formalità.

L'imbarcazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere distrutta o messa all'asta e il ricavato sarà introitato dal Comune, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi sostenuti per la custodia, per la rimozione, per l'asta o per la distruzione.

Qualora l'asta non avesse esito positivo, l'imbarcazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 600 euro.

Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento sono pubblicati all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

Art. 34

Responsabilità

Non può essere addebitata al Comune di Mandello del Lario nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino in porto.

Parimenti non potranno essere ascritte responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Art. 35

Spazi per ormeggio

Il Comune nel rispetto delle normative regionali e del presente regolamento predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni porto e zona portuale. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi continuativi e non continuativi e le aree dedicate a campi boa. Il piano degli ormeggi è approvato dalla Giunta Comunale.

Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati allo spazio occupato dall'unità medesima così come stabilito dalle norme.

Le misure indicate nelle domande e relative ai natanti sono da ritenersi vincolanti e nella scelta dei posti gli assegnatari devono tenere in considerazione anche lo spazio laterale necessario al natante medesimo per le operazioni di manutenzione.

Nei porti ed approdi pubblici è facoltà dell'autorità demaniale riservare degli spazi per l'ormeggio "a ore" a stabilire la durata massima e la tariffa oraria per tale tipo di ormeggio.

Nel porto di Piazza Garibaldi e' riservato uno spazio per l'ormeggio "a ore".

E' fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione da euro 25 a euro 154.

Lo stazionamento per un periodo superiore a 24 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione.

In tutti i porti ed approdi pubblici il Comune riserva uno spazio per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina.

In uno dei porti e' riservato uno spazio senza esborso di onere alcuno per le unita' di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

Art. 36 Controlli e vigilanza

Le unita' di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dal Comune, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art. 9, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioe': porto e numero del posto barca.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unita' di navigazione, in modo che sia visibile.

L'Autorità demaniale garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna e' regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dal Comune in conformità con la normativa regionale.

L'Amministrazione Comunale verifica il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 37 Partecipazione a forme di gestione associata

Nel caso il Comune partecipi a forme di gestione associata, l'Ente costituito dall'Associazione si sostituisce al Comune nelle attivita' disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie

ART. 38 - Norme transitorie

1. Per la delimitazione fra area privata ed area demaniale si considera quanto riportato ai punti 11, 11.1 e 11.2 della D.G.R. n. VIII/7967 del 06.08.2008.
2. Fino a 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento si applicano le norme transitorie di seguito indicate.
3. L'occupazione senza titolo può essere sanata, qualora ricorrano i presupposti per l'assenso da parte dell'Autorità Demaniale, con la procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento e fatte salve le normative vigenti in materia.
4. Nella fase transitoria sono da considerarsi senza titolo:

- a. le occupazioni per le quali non risulta rilasciata la concessione demaniale ma risulta regolarmente presentata, per gli anni 2009 e precedenti, richiesta di rilascio di concessione;
 - b. le occupazioni di aree demaniali per le quali si dimostra il possesso di regolare titolo concessorio scaduto negli anni 2009 e precedenti.
5. Nei casi previsti al precedente comma 4, la domanda di rilascio di concessione in sanatoria deve essere presentata, presso il competente ufficio dell'Autorità Demaniale, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di esecutività del presente Regolamento; la regolarizzazione comporterà il pagamento dei canoni dovuti senza alcun onere aggiuntivo; per le domande di sanatoria presentate oltre il suddetto termine, ma comunque entro il 30/06/2010, la regolarizzazione comporterà oltre il pagamento dei canoni dovuti anche un indennizzo pari al 30% del canone stesso.
 6. I pagamenti dei canoni di cui al comma 5 del presente articolo, dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di versamento. I soggetti obbligati al versamento, previa richiesta all'Autorità Demaniale da presentarsi entro i termini previsti per il pagamento stesso, potranno accedere alle forme di dilazione degli importi dovuti previste dalla normativa vigente.
 7. Qualora si presenti uno dei seguenti casi:
 - non sia presentata domanda di sanatoria entro i termini di cui al precedente comma 5;
 - non vengano versati gli importi di cui al comma 6 entro i termini previsti o non sia presentata la richiesta di dilazione dei pagamenti;le occupazioni saranno considerate abusive.
 8. Nelle more del rilascio dei provvedimenti concessori di regolarizzazione, a seguito di istanze presentate ai sensi dei commi 2, 3, 4 del presente articolo, gli occupanti possono continuare ad usufruire dell'area demaniale in regime di *prorogatio*.
 9. Per quanto concerne la riscossione dei canoni precedenti all'annualità 2004, la titolarità degli stessi è in capo alla Regione Lombardia ed al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori (ex Gestione Associata).
 10. L'Autorità Demaniale si riserva di avviare eventuali procedure di introito dei canoni previa definizione di accordi amministrativi in merito alle modalità di riscossione con gli Enti stessi.
 11. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle Direttive Regionali ed alle normative vigenti in materia.

ART. 39

Gare e altre manifestazioni nautiche, spettacoli pirotecnici ed altre attività analoghe di interesse comunale

1. Le gare e le manifestazioni nautiche riguardanti il solo territorio del Comune di Mandello del Lario devono essere autorizzate dall'Autorità Demaniale, previa richiesta di parere alla gestione associata e alla Gestione Governativa della Navigazione Lago di Como. Tali pareri devono considerarsi vincolanti. In caso di gare e manifestazioni nautiche che interessino più territori comunali, la relativa autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/09, dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, allo scopo delegato dalla Provincia.
2. Tali manifestazioni devono svolgersi in modo da non costituire pericolo alla navigazione.

3. L'Autorità Demaniale potrà disporre lo spostamento di unità dai rispettivi posti d'ormeggio assegnati qualora sia necessario reperire spazi da impiegare per lo svolgimento di manifestazioni/regate procedendo, previo avviso al proprietario, a far trasferire le unità interessate in zone di ormeggio individuate dalla stessa Autorità Demaniale per il periodo strettamente necessario.

ART. 40

Domanda di autorizzazione delle manifestazioni nautiche, spettacoli pirotecnici ed altre attività analoghe di interesse comunale

1. La domanda e la relativa documentazione necessaria dovranno pervenire all'Autorità Demaniale non meno di 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare.
2. La domanda in bollo deve indicare:
 - a. i dati anagrafici ed il codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito per eventuali comunicazioni urgenti;
 - b. il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o manifestazione;
 - c. l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione.
3. Nella domanda devono essere autocertificate:
 - a. la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi;
 - b. la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste;
 - c. l'assenza di interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione;
 - d. l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o mancato rispetto di tali norme;
 - e. polizza assicurativa R.C.T. sottoscritta dal responsabile dell'Ente organizzatore a copertura di eventuali danni che si verifichino durante la preparazione e lo svolgimento della manifestazione;
 - f. per le sole manifestazioni con imbarcazioni a motore si dovrà presentare la polizza assicurativa specifica per la copertura di danni ambientali (es. sversamento idrocarburi a seguito incidente) e per la copertura delle spese di bonifica dello spazio acqueo interessato da eventuali incidenti, e una dichiarazione che le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, con particolare riferimento alle emissioni acustiche dei motori, rientrano, sulla costa, nei limiti di legge (zonizzazione acustica dei Comuni lacuali...).
4. Alla domanda devono essere altresì allegati:
 - a. tre copie di una planimetria (scala 1:2000 o comunque non inferiore) indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
 - b. regolamento di gara;
 - c. eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
 - d. eventuali copie di nulla osta da parte di altre Autorità ove ritenuti necessari dall'Autorità Demaniale.

ART. 41

Procedura di autorizzazione delle manifestazioni nautiche, spettacoli pirotecnici ed altre attività analoghe di interesse comunale

1. L'Autorità Demaniale all'atto del ricevimento della domanda di cui al precedente art. 26, avvia l'iter istruttorio con le seguenti modalità:
 - a. verifica l'assenza di sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data richiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località (in caso di sovrapposizione, l'Ente autorizzante dovrà fissare con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);
 - b. richiede un parere sulla richiesta di autorizzazione a:
 - gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;
 - Ente competente al rilascio del parere ambientale e/o ittico qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di canneti o assoggettate a particolari vincoli di protezione della fauna ittica;
 - Consorzio del Lario e dei Laghi Minori.
2. L'Autorità Demaniale, preso atto dei pareri di cui al comma 1, lettera b, procederà al rilascio dell'autorizzazione o del diniego motivato; le domande godono di diritto di precedenza secondo l'ordine di presentazione all'Autorità Demaniale.
3. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'Autorità Demaniale potrà dettare prescrizioni in merito a:
 - a. zone destinate agli spettatori;
 - b. divieti di elioterapia e balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
 - c. divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;
 - d. interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
 - e. zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
 - f. obbligo di procedere alla segnalazione di tutte le prescrizioni con idonei cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore della manifestazione.
4. L'autorizzazione in oggetto riguarda principalmente le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione; peraltro, per un corretto rapporto con le altre Autorità aventi competenza nel settore, è opportuno che l'Autorità Demaniale proceda a dare adeguate informative, mediante una dettagliata relazione contenente i dati relativi al nominativo del responsabile dell'organizzazione, alla località, al percorso, alla data ed ora d'inizio e di conclusione presunta della manifestazione, nonché circa le prescrizioni, stabilite con l'autorizzazione, per la sicurezza della navigazione; in particolare, dovranno essere informati:
 - a. le Autorità di Pubblica Sicurezza locale e provinciale ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;
 - b. la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;
 - c. la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo per quanto riguarda le manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili (ad es. Prefettura, Questura, al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione).
5. Per garantire celerità all'invio delle informative di cui al precedente comma 4, le stesse potranno essere inviate alle Autorità locali competenti mediante fax o posta elettronica.

ART. 42
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; la comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.